



LE PARTI

Regione Piemonte

E

Comunità Montana delle Valli dell'Ossola

E

Autorità d'Ambito n.1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese (di seguito "ATO1")

PREMESSO CHE

la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani." recepisce integralmente la L.R. 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (recante disposizioni in materia di servizio idrico integrato) all'articolo 8, comma 4, dispone che le Autorità d'Ambito destinino una quota della tariffa non inferiore al 3% alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che tali risorse siano assegnate alle Comunità Montane, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;

la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta n. 52-6255 del 2 agosto 2013 recante "Misure per la copertura dei programmi di finanziamento di opere igienico-sanitarie in territorio montano, ai sensi della L.R. 18/1984 in materia di opere e lavori pubblici e L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 in materia di servizio idrico integrato" ha stabilito che al fine di assicurare la copertura finanziaria della quota residua di contributi regionali, concessi ai Comuni appartenenti a Comunità Montane per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato, siano utilizzati i fondi di cui all'articolo 8, comma 4 della L.R. 13/1997 e, conseguentemente, trasferite le relative obbligazioni regionali in capo alle Autorità d'Ambito a decorrere dalla data del relativo provvedimento di assunzione delle stesse;

che la Conferenza di questa Autorità d'Ambito non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento finalizzato all'assunzione delle suesposte obbligazioni;

la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ha depositato ricorso contro la della Delibera della Giunta Regionale del Piemonte 2 agosto 2013 n. 52-6255, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 5 settembre 2013 in quanto destinata a privare la medesima CMVO del contributo finanziario ad essa spettante a norma dell'art. 8, comma 4, l.r. 13/1997.

preso atto della nota protocollo n.7234/2017 del 23/03/2017 con la quale la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte ha espresso l'impegno a rimborsare le somme anticipate da parte dell'ATO1 entro il 31.12.2018;

Alla luce di ciò tra le parti è emersa la volontà comune di addivenire ad un accordo per la composizione bonaria della vertenza (di seguito l'"Accordo").



TUTTO CIÒ PREMESSO le parti concordano e stipulano quanto segue

1. L'ATO1 corrisponderà ai soggetti beneficiari, come da tabella allegata (*Tabella A*) le quote residue dei contributi regionali per gli interventi igienico-sanitari realizzati in territorio montano fino alla concorrenza dell'importo massimo di **euro 539.608,51**;
Tali somme, erogate a titolo di anticipazione, riducono la disponibilità dei fondi di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997 previsti per le annualità 2016 e 2017 a favore delle Unioni Montane i cui Comuni risultano assegnatari di contributi di cui sopra;
2. La Regione Piemonte, al fine di consentire la corretta erogazione dei suddetti importi provvederà alla chiusura della rendicontazione finale relativa a ciascuno degli interventi previsti dandone debita comunicazione agli uffici ATO1 che provvederanno alla successiva liquidazione;
3. La Regione Piemonte si impegna, ora per allora, a corrispondere a titolo di rimborso la somma complessiva di **euro 539.608,51** che sarà versata all'ATO 1 entro i termini massimi di seguito indicati:
 - a. **269.804,255 €** pari al 50% dell'importo di cui al punto 1 entro e non oltre il 30.06.2018
 - b. **269.804,255 €** pari al 50% dell'importo di cui al punto 1 entro e non oltre il 31.12.2018
4. L'ATO1 si obbliga a riconoscere tale rimborso al rispettivo territorio montano interessato a seguito dell'effettiva restituzione da parte della Regione Piemonte delle somme dovute e nel rispetto delle modalità di erogazione dei "fondi ATO" definite dalla Conferenza d'Ambito;
5. A fronte degli impegni rispettivamente presi dalla Regione Piemonte e dall'ATO1 di cui ai punti che precedono, la CMVO, essendo venuto meno l'interesse ad agire, rinuncia senza alcuna riserva o condizione agli atti del giudizio depositati nel Contenzioso e quindi a qualsivoglia domanda, istanza, richiesta, eccezione, deduzione, controdeduzione in essi svolta, e le altre Parti accettano espressamente tale rinuncia con obbligo di ciascuna Parte di pagare le spese dei propri legali. Rimane altresì inteso che a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, la CMVO procederà a depositare presso il Tar Piemonte dichiarazione di rinuncia ex art. 84 C.p.A., chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate tra le Parti a fronte dell'intervenuto perfezionamento del presente Accordo;
6. Le Unioni Montane, a fronte della rinuncia al ricorso n. 1219/2013 proposto dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, si impegnano a concorrere, in parti uguali, alle spese per l'attività svolta dallo Studio Legale Maschietto Maggiore Besseghini in relazione alla vertenza richiamata per un importo complessivo determinato in euro 4.606,90 (*proforma n.33 del 21.02.2017*) oltre all'attività da svolgere per la definitiva estinzione della stessa quantificata forfettariamente in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Si allegano i documenti richiamati nell'accordo, i quali diventano parte integrante e sostanziale della presente transazione.

Data,

Letto, confermato e sottoscritto,

Regione Piemonte
Il Vicepresidente

**Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano-
Cusio-Ossola e Pianura Novarese"**
Il Direttore

**Comunità Montana delle
Valli dell'Ossola**
Il Commissario



CONTRIBUTI REGIONALI ASSEGNATI – Tabella A

EX. Comunità Montana	Unione Montana	Soggetto beneficiario	Importo da liquidare
CM Valli dell'Ossola	Unione Montana Alta Ossola	Trasquera	€ 50.400,00
CM Valli dell'Ossola	Unione Montana Valli dell'Ossola	Calasca	€ 30.400,00
CM Valli dell'Ossola	Unione Montana Valle Vigizzo	Craveggia	€ 20.658,69
CM Valli dell'Ossola	Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo	Mergozzo	€ 22.176,40
CM Valli dell'Ossola	Unione Montana valli dell'Ossola	Macugnaga / Acqua Novara.VCO	€ 18.800,00
			€ 142.435,09
CM due Laghi	Unione Montana dei Due Laghi	Brovello Carpugnino / Acqua Novara.VCO	€ 158.422,17
CM due Laghi	Unione Montana del Cusio e del Mottarone	Madonna del Sasso	€ 28.873,69
			€ 187.295,86
CM alto Verbano	Unione Montana lago Maggiore	Trarego	€ 89.381,30
CM alto Verbano	Unione Montana lago Maggiore	Cannero / Acqua Novara.VCO	€ 33.600,00
CM alto Verbano	Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo	Cambiasca / Acqua Novara.VCO	€ 33.456,69
CM alto Verbano	Unione Montana dei comuni di Arizzano, Premeno e Vignone	Premeno	€ 53.439,57
			€ 209.877,56
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 539.608,51